



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 591 TFT 41
DEL 16 GIUGNO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 16 giugno 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 623/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala (matr. 75671)

Sig. Berlinghieri Carmine (Presidente all'epoca dei fatti)

N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1060 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 750,00 alla A.S.C.D. Sportivo Culturale Itala (matr. 75671);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Berlinghieri Carmine;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Campane Pasquale, Mangio Danilo, Oliva Andrea, Restuccia Giovanni, Vitale Francesco, Casella Damiano, Cassisi Giuseppe, Cassisi Marco, Ciraolo Davide, Codraro Roberto Antonio, Crisafulli Ivan, Currao Antonio Maria, De Luca Giuseppe (26.05.1980), De Luca Giuseppe (29.01.1992), Di Leo Giuseppe, Istratescu Andrei Alessandro, Iurianiello Emanuele, Lo Paro Fabio, Mastroeli Antonio, Minutoli Roberto, Spuria Enrico, Toercivia Pierfilippo, Tringali Antonino, Venuti Umberto, (tesserati A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti);

Cassisi Andrea (tesserato U.S.D. Pistunina e A.S.C. D. Sportivo Culturale Itala all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 624/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Athletic Club Maletto (matr. 939126 - cessata attività dal 01/10/2014)

Sig. Mannino Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1061 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Athletic Club Maletto - matr. 939126 – ha cessato tutte le attività dal 01/10/2014, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mannino Vincenzo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Calì Nicolò, Favazza Fabio, Franco Claudio, Giangreco Matteo Nunzio, Sangregorio Emanuele, (tesserati A.S.D. Athletic Club Maletto all'epoca dei fatti);

Lupica Impannocchi Stefano, Marullo Andrea, (tesserati Sport Club Maletto e A.S.D. Athletic Club Maletto all'epoca dei fatti);

Russo Salvatore, Spampinato Riccardo, (tesserati A.S.D. Città di Maletto e A.S.D. Athletic Club Maletto all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 625/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Barriera 2007 (matr. 919438)

Sig. Consoli Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1062 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;

- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 alla A.S.D. Barriera 2007 (matr. 919438);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Consoli Antonino;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bonnici Stefano, Lanzafame Giovanni, La Vecchia Sebastiano, (tesserati A.S.D.Barriera 2007 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 626/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Augusta (matr. 921904 – dal 28/10/2014 cessato tutte le attività)

Sig. Cacciaguerra Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1063 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.D. Città di Augusta - matr. 921904 – dal 28/10/2014 ha cessato tutte le attività), applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cacciaguerra Marco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Fichera Domenico, Napoli Salvatore, Spampinato Francesco, (tesserati A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti);

Ben Amer Nejib (tesserato A.S.D. Piano Tavola Calcio e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti);

Coco Salvatore (tesserato A.S.D. Pro Melilli e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti);

Piazza Alessio (tesserato A.S.D. Sporting Augusta e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti);

Trigilio Luigi (tesserato A.S.D. Hellenika A.S. e A.S.D.Città di Augusta all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 627/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Spadaforese (matr. 50040)

Sig. Giacobbo Franco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1064 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa, ad esclusione del calciatore Boscia Francesco che ha fatto pervenire copia della certificazione medica rilasciata il 02/10/2014 .

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale per quanto al calciatore Boscia Francesco ed ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento del calciatore Boccia Francesco (tesserato A.S.D. Pol. Monfortese e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti) e applica:

l'ammenda di € 570,00 alla A.S.D. Spadaforese (matr. 50040);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giacobbo Franco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Andronico Giuseppe, Cordici Fabio, Liucci Gianfranco, Magazzù Giuseppe, Mallamo Marco, Pollino Davide, Romanzo Marco, Scibilia Santino, Cicciari Massimo, Giacobbe Antonino, Lipari Giovanni, Manna Santo, Nomefermo Giuseppe, Patti Saverio, Trimarchi Santi damiano, (tesserati A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti);

Filorimo Walter Fabio (tesserato A.S.D. Venetico e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti);

Saija Salvatore (tesserato A.S.D. Ramet e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti);

Aloe Carmelo (tesserato A.S.D. Ciappazzi e A.S.D. Spadaforese all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 628/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Mascalucia (matr. 938588)

Sig. Orofino Gabriele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1065 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 400,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 alla A.S.D. Sporting Mascalucia (matr. 938588);
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Orofino Gabriele;
 l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:
 Lagona Simone, Grasso Santo, Pezza Alessandro, Mannino Francesco, (tesserati A.S.D. Sporting Mascalucia all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 629/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sporting Club Messina (matr. 921989)

Sig. Spano Nicola (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1066 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.000,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 alla A.S.D. Sporting Club Messina (matr. 921989);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Spano Nicola;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Aragona Giovanni, Gemellaro Roberto, Intelisano Daniele, Musolino Michele, Nastasi Domenico, (tesserati A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti);

D'Arrigo Nicola (tesserato A.S.D. Sport Club Peloritana e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti);

Duca Massimiliano (tesserato C.S. Messina Sud e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti);

Fucile Rosario, Murdaca Enrico, (tesserati A.S.D. Dominus Peloro e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti);

Nicolosi Andrea (tesserato A.S.D. Peloro Annunziata e A.S.D. Sporting Club Messina all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16 giugno 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**